



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-02-2018 (punto N 7)

Delibera N 119 del 12-02-2018

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Estensore Leonardo PETRI

Oggetto

L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.

Presenti

ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI FEDERICA FRATONI
CRISTINA GRIECO STEFANIA SACCARDI

Assenti

VINCENZO STEFANO CIUOFFO MARCO REMASCHI
CECCARELLI
MONICA BARNI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco esclusioni
B	Si	Cartaceo+Digitale	Procedure
C	Si	Cartaceo+Digitale	Oneri

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.r. n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che, all'articolo 5, disciplina la valutazione di incidenza;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010", ed in particolare:

- l'articolo 90 "Forme semplificate e casi di esclusione", che definisce le tipologie di interventi e progetti per i quali si possano applicare modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza o che possano rientrare nel regime di esclusione e le relative condizioni;
- l'articolo 91 che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di individuare indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) di progetti ed interventi e di definire casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza;
- l'articolo 123, in base al quale la Giunta regionale provvede a definire:
 - 1) gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:
 - a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;
 - b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000, nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora;
 - 2) le modalità di aggiornamento degli oneri istruttori;
- l'articolo 123 bis che definisce specifiche modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a definiti progetti ed interventi;

Richiamata la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 che definisce i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta, in attuazione degli articoli 52, 87 e 88 della l.r. 30/2015 e prevede la possibilità di successive integrazioni;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 644/2004 che definisce specifiche norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);
- la D.G.R. n. 454/08 con la quale sono stati approvati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS);
- la D.G.R. n. 916/2011 che prevede specifici criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali e forme semplificate per la presentazione dello studio di incidenza ambientale, in base alle tipologie di interventi nei diversi Siti Natura 2000;
- la D.G.R. n. 1223/2015 con cui sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Considerato che, a partire dal 2016, è stato costituito all'interno del Settore Tutela della Natura e del Mare un gruppo di lavoro sulle semplificazioni amministrative nell'ambito dei procedimenti di VincA e Nulla Osta, composto dai funzionari tecnici del medesimo settore che ha provveduto ad effettuare un'istruttoria tecnica, come risulta dai verbali degli incontri effettuati, per la verifica preliminare (screening), sito specifica, in merito alla possibile incidenza di determinate attività, progetti ed interventi sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Preso atto altresì che, il gruppo di lavoro in esito all'istruttoria ed agli studi effettuati, sulla base dei contenuti dei Piani di Gestione adottati o approvati, delle misure di conservazione individuate dalle delibere sopra citate, dei procedimenti di VincA svolti a livello regionale e delle relative prescrizioni nonché di tutte le informazioni e conoscenze acquisite agli atti dell'Osservatorio toscano per la biodiversità, di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2015–ha predisposto un elenco di attività, progetti e interventi ritenuti, nel rispetto di specifiche condizioni, non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi;

Richiamata la D.G.R. n. 1319/2016 che, sulla base dell'attività effettuata dal gruppo di lavoro sopra citato, ha definito specifiche modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed ha provveduto ad approvare un primo elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Rilevato che, nel corso del 2017, il gruppo di lavoro, come risulta dai verbali degli incontri effettuati, ha elaborato alcune proposte di modifica alla richiamata D.G.R. 1319/2016 per quanto attiene:

- l'individuazione di ulteriori casistiche di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;
- una migliore definizione delle modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123bis della l.r. 30/2015, chiarendo che tali procedure si applicano anche alla Città Metropolitana di Firenze, competente in materia di forestazione ai sensi dell'art. 5, comma 8 della l.r. 22/2015;
- l'individuazione di ulteriori casi di esclusione dal pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 123 della l.r. 30/2015;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elaborati tecnici allegati, in sostituzione dei precedenti approvati con la richiamata DGR 1319/2016:

- <<Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi>> Allegato "A";
- <<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123bis della l.r. 30/2015>> Allegato "B";
- <<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015>> Allegato "C";

Dato atto che l'approvazione degli atti richiamati al punto precedente e' finalizzata alla semplificazione dell'azione amministrativa e ad uniformare l'attività degli enti interessati, nonché a dare certezza ai cittadini circa gli adempimenti da svolgere a livello regionale, pur garantendo la tutela dei valori perseguiti dall'istituzione della Rete Natura 2000;

Dato atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 90, comma 1, hanno facoltà di individuare negli atti di governo del territorio di competenza, d'intesa con la regione e gli enti gestori dei siti della Rete natura 2000, gli interventi di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 che, pur non rispettando le condizioni previste per gli interventi individuati dall' allegato "A", possono essere esclusi dalla valutazione di incidenza, tenuto conto delle disposizioni previste dalla stessa norma;

Dato atto che il competente Settore regionale, a seguito dell'approvazione del presente atto, qualora la VInCA e/o il Nulla Osta costituiscano endoprocedimento di altro atto autorizzativo, provvederà a raccordarsi con i Settori Agricoltura ed Urbanistica, al fine di adeguare, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, la modulistica attualmente utilizzata per l'istanza di rilascio del titolo autorizzativo principale, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi;

Dato altresì atto che gli enti competenti per la VInCA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto indicato dall'allegato A alla presente delibera con appositi atti, previa analoga valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza;

Ritenuto, in considerazione delle previsioni di cui agli articoli 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e 88, comma 9, della l.r. 30/2015, di partecipare il presente atto ai soggetti gestori delle aree protette nazionali al fine di acquisire, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dall'allegato A, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza;

Dato atto che, a seguito degli eventuali contributi pervenuti dai soggetti gestori delle aree protette nazionali con apposita delibera potranno essere apportate, ove ritenuto opportuno, modifiche all'allegato A nel termine di 40 giorni decorrenti dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto, pertanto di rinviare l'efficacia dell'allegato A relativamente ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali alla scadenza del termine dei 40 giorni previsto, salvo quanto indicato al punto precedente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 1 febbraio 2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i documenti elencati di seguito, in sostituzione di quelli, aventi pari oggetto, approvati con D.G.R. 1319/2016, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

<<Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi>> Allegato "A";

<<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123bis della l.r. 30/2015>> Allegato "B";

<<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015>> Allegato "C";

2) di stabilire che le disposizioni contenute negli allegati "A", "B" e "C" si applicano ai procedimenti avviati a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT, fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6;

3) di dare atto che il Settore regionale competente, a seguito dell'approvazione del presente atto, qualora la VInCA e i Nulla Osta costituiscano endoprocedimento di altro atto autorizzativo, provvederà a raccordarsi con i Settori Agricoltura ed Urbanistica, al fine di adeguare, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, la modulistica attualmente utilizzata per l'istanza di rilascio del titolo autorizzativo principale, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi;

4) di partecipare il presente atto ai soggetti gestori delle aree protette nazionali al fine di acquisire, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dall'allegato "A", con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza;

5) di dare atto che, a seguito degli eventuali contributi pervenuti dai soggetti gestori delle aree protette nazionali con apposita delibera potranno essere apportate, ove ritenuto opportuno, modifiche all'allegato "A" nel termine di 40 giorni decorrenti dall'approvazione del presente atto;

6) di rinviare, per le motivazioni sopra riportate, l'efficacia dell'allegato "A" relativamente ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali alla scadenza del termine dei 40 giorni previsto, salvo quanto indicato al punto precedente.

7) di dare infine atto che:

- gli enti competenti per la VInCA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto indicato dall'allegato "A" alla presente delibera con appositi atti, previa analogha valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza;

- i Comuni, ai sensi dell'art. 90, comma 1, hanno facoltà di individuare negli atti di governo del territorio di competenza, d'intesa con la regione e gli enti gestori dei siti della Rete natura 2000, gli interventi di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 che, pur non rispettando le

condizioni previste per gli interventi individuati dall' allegato "A", possono essere esclusi dalla valutazione di incidenza, tenuto conto delle disposizioni previste dalla stessa norma.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Gilda Ruberti

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE
Antonio Davide Barretta

Il Direttore
EDO BERNINI

ELENCO DI ATTIVITÀ, PROGETTI E INTERVENTI RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, NÉ SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI

1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato in seguito all'espletamento di un'attività istruttoria collegiale, che ha preso in considerazione la specificità dei singoli siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio toscano e consistente nella disamina di casistiche di potenziali incidenze di attività, progetti e interventi. Tale istruttoria è stata effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici e amministrativi che si sono occupati, a titolo di responsabili del procedimento o di istruttori tecnici, dei procedimenti di valutazione di incidenza (di seguito VIncA) di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare nel corso degli anni 2016 e 2017, con esperienza pregressa e continuativa in materia.

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle seguenti date: 14/6/2016, 21/7/2016, 8/9/2016, 29/9/2016, 30/1/2017, 17/3/2017, 21/6/2017, 13/11/2017 come risulta dai relativi verbali, ed ha effettuato una verifica preliminare (o *screening*) sulla significatività delle incidenze che possono essere determinate da attività, progetti e interventi specifici, che sono stati esaminati alla luce:

- degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità sito-specifici, individuati per ogni sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con Delibera n. 454 del 16/6/2008;
- delle misure di conservazione dei SIC, sia generali che sito-specifiche, ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- dei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- delle specie e degli habitat, dei fattori di pressione e minaccia indicati nei formulari standard Natura 2000 per ogni sito Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito sia dai dati naturalistici raccolti nel "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.), sia dagli studi a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.), nonché dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015.

2. Elenco degli interventi e relative specificazioni a carattere prescrittivo

Sulla base degli esiti delle valutazioni sito-specifiche effettuate dal gruppo di lavoro, che ha operato come descritto al precedente paragrafo, i seguenti interventi sono stati ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi:

a) interventi che il piano di gestione (se presente) del sito Natura 2000 annoveri tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del sito stesso (art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015).

b) progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di VInCA con esito positivo, a condizione che (art. 90, c. 3 della l.r. 30/2015):

- la VInCA del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificarne l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i sito/i interessato/i;
- i singoli progetti e interventi da effettuare risultino conformi al piano approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VInCA del piano stesso.

Non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi per i quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della VInCA in fase di attuazione (rif. art. 90 c. 3 della l.r. 30/2015).

c) interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. art. 90 c. 4 della l.r. 30/2015).

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. c) della l.r. 30/2015, sulla base degli studi e delle valutazioni effettuate, sono stati inoltre ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi, i seguenti interventi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici, di antenne e parabole riceventi sul manto di copertura, a condizione che:

- gli interventi presentati non costituiscano frazionamento di un unico intervento, che dovrà essere considerato nella sua totalità;

- non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, qualora sussistente ;
- i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria e siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l'esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza);
- in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciati aperti in gronda almeno un terzo di quelli presenti;
- in caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici, la superficie interessata dall'impianto non superi il 50% della superficie della copertura complessiva.

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate nelle aree di pertinenza o resedi degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni, pergolati, gazebo, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti a servizio dell'edificio, sia fuori terra che interrati (ad esclusione degli impianti eolici e di depurazione), a condizione che tali aree di pertinenza o resedi siano state opportunamente definite e individuate graficamente negli strumenti urbanistici o edilizi.

f) realizzazione di piscine ad uso privato (sono comprese in questa tipologia anche le piscine riservate agli ospiti di strutture ricettive quali gli agriturismi), purché ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione, a condizione che:

- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;
- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a condizione che la concentrazione massima di cloro non sia superiore a 0,20 mg/l.

g) impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004.

h) captazioni di acque sotterranee ad uso domestico, a condizione che non attingano dal subalveo di corsi d'acqua.

i) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle recinzioni, delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e le pertinenze delle suddette infrastrutture, a condizione che:

- non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

- non siano utilizzati diserbanti chimici e dissecanti;
- non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi);
- siano effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

l) posa in opera di recinzioni mobili utilizzate per l'allevamento allo stato brado o semi-brado, purché realizzate all'esterno di aree boscate ed aventi filo inferiore collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra, o, in alternativa, utilizzando recinzioni con maglia di ampiezza 10x10cm, avendo cura di lasciare ogni 10 metri di lunghezza della recinzione un passaggio di ampiezza 20x10 cm per consentire l'attraversamento della fauna di minori dimensioni.

m) realizzazione di muretti a secco (intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante).

n) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) escludendo categoricamente l'utilizzo di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, tra cui la robinia (*Robinia pseudoacacia L.*) e l'ailanto (*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle*).

o) interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto i), purché effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

p) interventi di manutenzione e smantellamento dei capanni di caccia, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti nel periodo 15 agosto - 1 marzo in conformità alle norme comunali e paesaggistiche.

q) interventi di realizzazione di nuovi capanni di caccia, a condizione che siano realizzati nel periodo 15 agosto - 1 marzo e che la loro esatta ubicazione sia stata prevista nella pianificazione faunistico-venatoria vigente e nella relativa valutazione di incidenza.

r) manifestazioni motoristiche, competitive e non competitive, a condizione che:

- si svolgano su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:
 - siano effettuate in orario diurno;

- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;
- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- sia espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate;
- la segnaletica del percorso ed ogni altro ausilio-presidio sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti e sia interamente rimossa al termine della manifestazione/gara;
- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

s) manifestazioni ciclistiche o podistiche, sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015), a condizione che:

- si svolgano su strade aperte al traffico veicolare, anche a fondo non asfaltato;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga, oltre a quelle previste al precedente punto r), anche le seguenti prescrizioni:
 - sia espressamente vietata la produzione di rumori molesti o schiamazzi;
 - l'accompagnamento di mezzi motorizzati sia limitato a quelli di soccorso o comunque finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - i partecipanti siano obbligati a mantenersi strettamente sul percorso autorizzato, che dovrà essere segnalato con fettucce o tabelle.

t) manifestazioni ciclistiche o podistiche ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015) che interessino piste, strade e sentieri già esistenti, anche a fondo non asfaltato e che si svolgano nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo, a condizione che:

- la durata delle stesse sia limitata ad un'unica giornata;
- prevedano un numero massimo di 150 partecipanti;
- il percorso della manifestazione escluda guadi di corsi d'acqua perenni;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga tutte le prescrizioni previste per i precedenti punti r) ed s).

Qualora la VIIncA costituisca endoprocedimento di altro atto autorizzativo, i proponenti gli interventi previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni previste nel presente paragrafo compilando, sotto la propria responsabilità, dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato per la realizzazione degli stessi.

3.Procedure semplificate di VINCA

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. b) della l.r. 30/2015, considerato che le misure di conservazione sono state definite con D.G.R. 1223/2015, i progetti/interventi/attività/eventi ricorrenti, già assoggettati nell'arco delle due annualità precedenti a procedimenti di valutazione di incidenza con esito positivo, sono assoggettati alla procedura semplificata per l'effettuazione della V.Inc.A. di seguito indicata, a condizione che :

- 1) le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati;
- 2) non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti;
- 3) non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche (es. sulla distribuzione degli habitat delle specie, sui fattori di pressione/minaccia, etc.).

I proponenti degli interventi che rientrano nella casistica sopra descritta inoltrano, ai sensi dell'articolo 123bis della l.r. 30/2015 e secondo le modalità di cui all'allegato B al presente atto, apposita scheda sintetica nella quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il progetto/intervento/attività/evento è già stato valutato positivamente in precedenza, indicando gli estremi del provvedimento di valutazione e che ricorre la condizione di cui al precedente punto 1).

L'autorità preposta alla valutazione di incidenza, nel caso in cui non sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti 2) e 3), richiede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, comma 3 della l.r. 30/2015 le integrazioni necessarie ai fini dell'espletamento della VincA.

**MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
NULLA OSTA E DEGLI STUDI DI INCIDENZA RELATIVI A PROGETTI ED INTERVENTI
CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, EDILIZIE ED AGRICOLO-FORESTALI
DI CUI ALL'ART. 123BIS DELLA L.R. 30/2015**

1. Premessa.

L'art. 123bis della l.r. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di Nulla Osta e di valutazione di incidenza (VInCA) ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale per il tramite:

- a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;
- b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;
- c) delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana¹ per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

La disposizione normativa richiamata richiede una più dettagliata definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa per i cittadini della Regione Toscana.

2. Autorità competenti

La l.r. 30/2015 individua quali *autorità competenti*:

1) ai fini del rilascio del **Nulla Osta**:

- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per i territori di rispettiva competenza;
- la Regione Toscana per le aree delle Riserve naturali Regionali e per i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995
- gli Enti parco regionali per le aree di competenza;

2) ai fini della **Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)** per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale:

- lo Stato, per i casi richiamati all'articolo 88, comma 8, della l.r. 30/2015;
- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per attività, progetti o interventi localizzati all'interno di siti Natura 2000 interamente ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue, ai sensi dell'articolo 69, comma 4 della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- gli Enti parco regionali per attività, progetti o interventi localizzati nei siti Natura 2000 ricadenti (anche in parte) nei territori e nelle aree di competenza individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della l.r. 30/2015 (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi previsti dall'articolo 57 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ai sensi

¹Il riferimento alla Città Metropolitana è stato aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 32.

- dell'articolo 88 comma 4, lett. d) della l.r. 30/2015;
- la Regione Toscana per attività, progetti o interventi di competenza regionale, nonché per tutti gli altri casi non riportati ai punti precedenti.

3. Verifica di correttezza formale e di completezza della documentazione presentata

Il comma 2 dell'art. 123bis specifica che i SUAP, SUE, le Unioni di Comuni e la Città Metropolitana di Firenze, ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica le suddette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta, verificandone, in accordo con quest'ultima, la *correttezza formale* entro 30 gg. dal ricevimento.

In particolare:

- i SUAP trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta per il tramite del sistema ARAMIS regionale, attraverso la modalità di "interoperabilità di Rete SUAP";
- i SUE trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta con la medesima modalità utilizzata dai SUAP. Solo nel caso in cui tali modalità non siano tecnicamente operative, è ammesso l'invio delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata;
- le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze trasmettono dette istanze all'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta attraverso il sistema SIGAF regionale, dando notizia alla medesima autorità, tramite PEC, dell'avvenuto inserimento della pratica sul sistema SIGAF.

Nel caso dei procedimenti previsti dall'art. 68 della l.r. 39/2000, è ammessa la trasmissione delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata.

Al fine di agevolare la verifica della correttezza formale della documentazione presentata, sono stati predisposti appositi moduli per la presentazione delle istanze di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Toscana, pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015.

La stessa modulistica è inserita a cura del Settore ITSSI nella Banca Dati Regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla D.G.R. 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il sistema STAR per consentire l'accettazione dell'istanza.

Con la predisposizione di tale modulistica si intende codificare la documentazione da presentare (che varia in base al tipo di istanza ed al soggetto competente al rilascio del titolo autorizzativo principale), per far sì che la relativa verifica di correttezza formale si possa considerare effettuata in accordo con l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta.

Tali moduli, sebbene predisposti per i procedimenti di competenza della Regione, operati i necessari adeguamenti, potranno essere proficuamente utilizzati anche dalle altre autorità competenti sopra elencate, qualora dalle stesse ritenuto opportuno.

Le modalità di trasmissione descritte nel presente paragrafo, nel caso in cui l'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta sia un Ente gestore di Aree Protette Nazionali, potranno trovare applicazione solo sulla base di specifiche intese o accordi.

4. Comunicazione di avvio del procedimento

I procedimenti oggetto dell'art. 123 bis sono, di norma, interni ad altri procedimenti autorizzativi (si configurano quindi a tutti gli effetti come *endoprocedimenti*). In questi casi, in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, le modalità di presentazione delle istanze di VInCA e/o Nulla Osta sono quelle di cui all'art. 19bis della L. 241/90 come novellato dal D. Lgs. 126/2016.

Occorre considerare che la finalità istitutiva degli "sportelli unici" è quella di costituire:

- nel caso dei SUAP *soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi* (art. 2, c. 1 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
- nel caso dei SUE *unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso* (art. 5, c. 1 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

Parimenti, per le attività agro-silvo-pastorali che possono determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 è previsto che il procedimento di valutazione di incidenza si concluda con provvedimento espresso preliminarmente all'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce (art. 89, c. 3 della l.r. 30/2015). Tale provvedimento di valutazione di incidenza si configura pertanto, anche in questo caso, quale endoprocedimento.

Non si configurano quali endoprocedimenti le autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000 (legge forestale della Toscana), la cui competenza spetta ai soggetti gestori di parchi regionali e di riserve regionali o parchi provinciali.

Per i motivi sopra esposti, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dovrà essere effettuata da parte dei SUAP, SUE, Unioni dei Comuni e Città Metropolitana di Firenze per i procedimenti di rispettiva competenza, mentre verrà effettuata dal soggetto gestore del parco regionale, del parco provinciale o della riserva regionale nel caso delle autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000.

5. Assolvimento dell'imposta di bollo

All'atto della presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento conclusivo, i SUAP, i SUE, le Unioni dei Comuni e la Città Metropolitana di Firenze, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, provvederanno a verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge. L'autorità competente in materia di VInCA e Nulla Osta è tenuta a verificare l'assolvimento dell'imposta di bollo solo per le istanze che non costituiscono endoprocedimenti.

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, QUANTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ONERI ISTRUTTORI DOVUTI PER I PROCEDIMENTI
DI CUI ALL'ART. 123 DELLA L.R. 30/2015**

1. Premessa

Il presente allegato determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 123 della L.R. 30/2015 , nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai procedimenti di cui al medesimo articolo.

La quantificazione degli oneri si differenzia in base alla tipologia di titolo da rilasciare (Valutazione di Incidenza Ambientale o Nulla Osta) ed alla complessità del progetto, ritenuta proporzionale al valore complessivo dell'opera/intervento. Si stabilisce di non tenere conto, ai fini di tale quantificazione, delle caratteristiche naturalistiche delle zone di localizzazione del/i progetto/i, per evitare di complicare eccessivamente le modalità di calcolo degli oneri, nonché le conseguenti verifiche di corretta applicazione dei medesimi. Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

2. Attestazione di pagamento

In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VInCA), Nulla Osta o altro atto di assenso comunque denominato previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette, con riferimento alle procedure di cui agli articoli 87, 88 e 52 della Lr 30/2015, deve essere presentata al SUAP, SUE, Unione di Comuni o Città Metropolitana di Firenze, secondo le diverse tipologie di intervento previste dall'art.123bis, l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori: detto, versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

3.1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale

importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo.

3.2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato, il proponente è tenuto a presentare gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3.3. Il valore complessivo delle opere di cui al precedente punto 3.1 deve essere comprensivo delle seguenti voci:

- importo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza);
- spese per imprevisti;
- spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura);
- spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale);
- spese per allacci a pubblici servizi,
- spese per accantonamento;
- spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- spese di cui all'art. 113 del codice degli appalti;
- oneri di legge su spese tecniche;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto;
- spese per risoluzioni bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale.

A tale scopo, il progetto/intervento deve essere corredato dal relativo quadro economico.

3.4. Gli importi destinati alle espropriazioni non concorrono alla determinazione del valore complessivo delle opere, in quanto non comportano un appesantimento delle istruttorie di di VInCA e Nulla Osta e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

3.5. Tutte le somme di cui ai punti precedenti sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota ovvero della disposizione relativa all'eventuale esonero.

3.6. Nel caso di interventi di utilizzazione forestale, il valore complessivo del progetto/intervento è determinato prendendo a riferimento il valore di mercato del soprassuolo (bosco in piedi).

4. Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

4.1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) **Vinca**: 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Il proponente è esentato dal pagamento degli oneri qualora l'importo degli stessi, calcolato come indicato nel precedente periodo, risultasse inferiore a 3€.

b) **Nulla Osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette**: fermi restando i limiti di legge (gli oneri istruttori devono essere determinati in misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro), si prevedono le seguenti quattro tipologie di attività o interventi che necessitano del rilascio di Nulla Osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:

b.1) Interventi che comportano la realizzazione/installazione di manufatti di qualsiasi genere o la modifica di quelli esistenti (quali manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, ampliamenti, etc.):

b.1.1) gli oneri sono quantificati in 40,00 € qualora il valore complessivo delle opere quantificato come al precedente punto 3 sia minore o uguale a 10.000,00 €;

b.1.2) gli oneri sono quantificati in 100,00 € qualora detto valore sia superiore a 10.000,00 € e minore o uguale a 100.000,00 €;

b.1.3) gli oneri sono quantificati in 300,00 € qualora detto valore sia superiore a 100.000,00 € e minore o uguale a 500.000,00 €;

b.1.4) gli oneri sono quantificati in 800,00 € qualora detto valore sia superiore a 500.000,00 €.

b.2) Svolgimento di eventi, manifestazioni o attività ludico-sportive: oneri istruttori quantificati in 100,00 €;

b.3) Interventi relativi all'esercizio di attività agro-silvo pastorali: oneri istruttori quantificati in 40,00 €;

b.4) Altre attività diverse da quelle previste ai punti precedenti: oneri istruttori quantificati in 40,00 €.

Nel caso in cui l'istanza riguardi attività o interventi che ricadono simultaneamente in diverse tipologie tra quelle sopra elencate ai punti b.1), b.2), b.3) e b.4), l'importo degli oneri corrisponde alla somma prevista per le singole tipologie di intervento, ridotta del 20%.

- c) **VIncA e Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto, trattandosi della medesima opera inserita nello stesso territorio, non si prevede alcun particolare aggravio del procedimento istruttorio tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. È applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le due tipologie di provvedimento (VIncA e Nulla Osta);
- d) **VIncA, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al Titolo V, capo I, della l.r. 39/2000, ai sensi dell'art. 68 della citata legge forestale della Toscana, viene rilasciata contestualmente al rilascio del Nulla Osta previsto dall'art. 52 della l.r. 30/2015 dell'eventuale VIncA o di altri atti di assenso comunque denominati connessi previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette e non comporta un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. È applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le due tipologie di provvedimento (VIncA e Nulla Osta).

5. Restituzione degli oneri

5.1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

5.2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli 87,88 e 52 della l.r. 30/2015 ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente.

5.3. Nel caso in cui l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 100,00.

5.4. Nel caso in cui gli oneri istruttori siano stati versati indebitamente o siano stati versati in misura superiore a quella dovuta, è facoltà del proponente richiedere, previa presentazione di apposita istanza, il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

6. Modalità di versamento

6.1 Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico. Di seguito si indicano i codici IBAN riferiti alla Regione Toscana:

Tesoreria della Regione Toscana presso Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 17 – Via di Novoli – 50127 Firenze
IBAN IT13M0103002818000094002585
BIC PASCITM1F17

6.2 Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento agli articoli 87,88 e/o 52 della l.r. 30/2015.

7. Modalità di aggiornamento degli oneri

Gli oneri istruttori sono determinati come dettagliato al precedente paragrafo 4 e non è previsto alcun aggiornamento periodico di tali tariffe. Si provvederà pertanto all'aggiornamento di tali oneri con apposita Delibera di Giunta.

8. Casi particolari

8.1 Il versamento degli oneri istruttori non è dovuto nel caso di progetti/interventi, sottoposti alle procedure di cui agli articoli 87,88 e/o 52 della l.r. 30/2015, presentati da una struttura regionale o da un ente dipendente regionale, inclusi gli interventi pubblici forestali, come definiti dall'art. 10 della l.r. 39/2000 e gli interventi di difesa del suolo effettuati in avvalimento da parte dell'Amm.ne Regionale;

8.2 Per eventi e manifestazioni sportive, educative e ludico-motorie-ricreative patrocinate dalla Regione Toscana, gli oneri istruttori previsti al precedente punto b.2 del paragrafo 4.1 sono ridotti a 40,00 €;

8.3 Il versamento degli oneri istruttori si intende già assolto nei seguenti casi:

1) qualora il rilascio dei provvedimenti di V.inc.A., Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati confluisca nelle procedure di:

- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di Assoggettabilità a VAS.

2) per singoli interventi di utilizzazione forestale previsti da un piano di gestione/piano dei tagli approvato, per il quale siano già stati versati i relativi oneri istruttori, in considerazione del fatto che la mera verifica di conformità dell'intervento al piano non comporti un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi.